



## L'OBLAZIONE

L'oblazione consiste nel pagamento volontario di una determinata somma.

Tra le cause estintive del reato, consistenti in comportamenti del reo successivi al reato stesso, possono ricondursi l'oblazione, la ratio dell'istituto è generalmente individuato nell'esigenza e nella convenienza, di definire, con sollecitudine i procedimenti penali per reati di minima importanza, evitando dispendio di energie processuali e spese, questa causa di estinzione della punibilità è contemplata dagli artt. 162 e 162 bis del c.p.

La punibilità è la possibilità giuridica di irrogare una sanzione conseguente ad un illecito commesso.

Sulla punibilità possono incidere cause sopravvenute: sono le c.d. cause estintive della punibilità che il legislatore divide tra cause estintive del reato e cause estintive della pena.

Tra le cause estintive del reato è compresa l'Oblazione che consiste nel pagamento di una somma di denaro e comporta per l'effetto la estinzione del reato.

Occorre distinguere tra:

**1)oblazione nelle contravvenzioni** (ex art. 162 c.p.) riguarda le contravvenzioni punite dalla legge con la sola pena dell'ammenda.

Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare prima dell'apertura del dibattimento, ovvero del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge

per la contravvenzione commessa, oltre alle spese del procedimento.  
Il pagamento estingue il reato.

## **2) la oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative.**

Nelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione il contravventore deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda.

- è inammissibile la domanda e quindi la richiesta di oblazione, nei casi di recidiva reiterata cioè al recidivo che incorre nuovamente nella commissione di un reato (art.99 c.p.).

- se si tratta di contravventore abituale cioè chi viene condannato alla pena dell'arresto per tre contravvenzioni della stessa indole, riporta condanna per un'altra contravvenzione, anche della stessa indole, è dichiarato contravventore abituale (art. 104 c.p.).

- in ogni caso il giudice può respingere con ordinanza la richiesta di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto, (162 bis c.p.), restando sempre possibile la riproposizione della domanda fino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado.

La oblazione cosiddetta speciale, introdotta dal nostro ordinamento giuridico dalla legge 689/1981, ha comportato notevoli innovazioni, infatti è possibile allargare l'applicazione alle contravvenzioni punite sia con l'ammenda o, alternativamente con la multa o con l'arresto.

Il giudice ha il compito di valutare e sindacare discrezionalmente l'opportunità dell'applicazione, qualora la domanda di oblazione venga respinta per la gravità del fatto, poiché tale beneficio può essere rifiutato come è previsto dall'art. 162 bis c.p., da parte del giudice è necessaria una specifica motivazione sulle ragioni di tale gravità.

La somma che il contravventore deve pagare, per ottenere l'estinzione del reato, e che deve essere depositata insieme alla domanda di oblazione, è pari alla metà del massimo dell'ammenda come per legge, alla quale si aggiungono le spese del procedimento.

Se la domanda viene accolta, senza che vi sia parere contrario del P.M. con riferimento alla gravità del fatto, è sufficiente che il giudice nella motivazione dimostri di aver preso in esame la circostanza, affermando che << il fatto non risulti di tale gravità da costituire impedimento all'applicazione dell'oblazione >>.

La cessazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore costituisce, a norma dell'art. 162 bis c.p. il presupposto necessario per l'ammissione all'oblazione, la cui sussistenza non preclude, al giudice di rigettare la relativa domanda quando, con insindacabile apprezzamento di merito, egli ritenga che la gravità del fatto sia ostativa al suo accoglimento. (cass.pen, Sez.I, 10 gennaio 1994).

Per quanto riguarda i tempi di presentazione della domanda di oblazione, bisogna stabilire se si fa riferimento ad una contravvenzione per la quale come è stato più volte detto è stabilita la sola pena dell'ammenda, il richiedente può essere ammesso a pagare fino a quando il dibattimento di primo grado non è aperto (art. 162 c.p.); nel secondo caso, per la quale è stabilita una pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, la domanda deve essere proposta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado

ma se viene respinta, può essere riproposta sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado (art.162 bis c.p.).

Il presupposto della non persistenza delle conseguenze dannose o pericolose derivanti da fatto illecito ed eliminabili dal contravventore, è necessariamente richiesto per l'ammissione all'oblazione inerente alle contravvenzioni punite con pena alternativa, non precludendo invece, la sua mancanza, il riconoscimento dell'oblazione ordinaria, relativa alle contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria. Infatti tale ultima oblazione "costituisce un vero e proprio diritto soggettivo pubblico dell'imputato" (cass. Pen., Sez.3°, 3 giugno 1994 n.6592).

Per finire l'oblazione è una causa di estinzione del reato che ha acquisito una propria dimensione processuale, questo Istituto si fonda sia sull'interesse dello Stato di definire con economia di tempo e di spese i procedimenti relativi ai reati di minore importanza, sia sull'interesse del contravventore di evitare il procedimento e una eventuale condanna con tutte le conseguenze.

Effetto tipico di tale definizione anticipata del procedimento è, la estinzione del reato, per cui appare del tutto evidente come la richiesta all'oblazione esprime una modalità di esercizio del diritto di difesa, anche per quanto riguarda le risultanze probatorie, alla luce dell'art. 111 5°co. Della Cost. bisogna postulare un consenso tacito dell'imputato.

Se l'imputato accetta di estinguere l'illecito commesso, pagando la sanzione pecuniaria, implicitamente rinuncia alle garanzie del contraddittorio ed accetta che le prove raccolte dalla controparte pubblica si dia una dignità di prove di responsabilità a suo carico. (come nel patteggiamento ex art. 444 c.p.p.).